

Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO

N° 13 del 06-04-2024

Servizio Viabilità Trasporti e Infortunistica Stradale
Proposta n. 13 2024

Oggetto:	VIA VANZAGO, MODIFICHE VIABILISTICHE PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO, DAL 22/04/2024 AL 30/04/2026
-----------------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la richiesta presentata in data 22/03/2024 prot. n. 7079 presentata dalla "ASST RHODENSE" tramite il Sig. Besana Marco in qualità di R.u.p. tendente a ottenere l'autorizzazione per lavori di riqualificazione dell'immobile di via Vanzago 58;

VISTO che l'occupazione richiesta è per un periodo di 24 mesi;

RITENUTO che, per consentire il regolare svolgimento dei lavori si rende necessaria una modifica temporanea della circolazione stradale;

RAVVISATA pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale;

RICHIAMATI gli articoli 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22 e 37 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 02/01/2024 di nomina responsabile della Polizia Locale di cui all'art. 107/2-3 D.Lgs. 267/2000;

ATTESA per quanto sopra, la propria competenza;

ORDINA

che dalle ore 08:00 del 22/04/2024 alle ore 24:00 del 30/04/2026 siano istituite le seguenti disposizioni:

- Interruzione del traffico veicolare in via Vanzago in corrispondenza dello stabile contrassegnato

col numero civico 58 in entrambi i sensi di marcia;

- Doppio senso di circolazione in via Vanzago, dal civico 58 all'intersezione con via Aristotele e conseguente abrogazione della pista ciclabile;
- Doppio senso di circolazione da via Vanzago 58 all'intersezione con via Mantegna e conseguente abrogazione della pista ciclabile;
- Divieto di sosta con rimozione forzata rivolto a tutti i veicoli in via Vanzago 58.

Tali obblighi saranno resi noti agli utenti della strada, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 16.12.1992 s.m.i., mediante preventiva apposizione d'idonea segnaletica a cura del richiedente nei termini di legge.

OBBLIGHI A CARICO DEL RICHIEDENTE

- L'area interessata dai lavori dev'essere segnalata, presegnalata e delimitata ai sensi degli artt. dal 30 al 43 D.P.R.495/1992 e s.m.i. con particolare attenzione al passaggio pedonale come meglio disciplinato nelle disposizioni appena citate;
 - garantire la tutela delle strade e dei relativi manufatti e pertinenze evitando di arrecare danni sia alla sede stradale sia alla relativa segnaletica verticale e orizzontale;
 - adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte;
 - rendere visibile, sia di giorno che di notte, l'area di cantiere e il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
 - asportare il cordolo spartitraffico in gomma che delimita la pista ciclabile abrogata di cui sopra;
- L'inosservanza delle sopra descritte prescrizioni comporta l'annullamento immediato della presente ordinanza e dei lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio online del sito comunale istituzionale.

DEMANDA

Al richiedente l'apposizione della relativa e opportuna segnaletica stradale provvisoria di cui al D.Lgs. 285/1992 s.m.i. e al D.P.R. 495/1992 s.m.i.

AVVERTE

Il richiedente e/o concessionario dovrà, preventivamente all'inizio dei lavori, provvedere a coprire e/o asportare i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova provvisoria regolamentazione posizionando quelli previsti e relativi a quanto disciplinato nell'ordinanza.

Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco e il normale flusso veicolare. Gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione stradale in palese contrasto al disposto della presente ordinanza sono da ritenersi abrogati. Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e art. dal n.30 al n.43 D.P.R. 495/1992) integrata dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Il richiedente e/o concessionario in caso di condizioni meteorologiche avverse e/o in ogni caso di mancato svolgimento dei lavori dovrà fornire obbligatoriamente adeguato riscontro contenente le relative motivazioni ai competenti uffici comunali attraverso idonea comunicazione scritta.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civili e penali per fatti derivanti dallo svolgimento dei lavori citati in contrasto con la presente ordinanza che potrebbero arrecare danni a persone, cose o terzi.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il responsabile del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Stefano Baiona.

INFORMA

Che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online.

**Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
STEFANO BAIONA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82